

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 150 del 12.12.2013

**Oggetto: Causa Comune contro fallimento CE.CI. Proposta di transazione stragiudiziale. Direttive.**

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza  
f.to ing. Frau Paolo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Broccia Sandro

Il Segretario  
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 1665, con decorrenza dal 13.12.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU**  
**Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>N. 150</b><br><b>Del 12.12.2013</b> | <b>Causa Comune contro fallimento CE.CI. Proposta di transazione stragiudiziale. Direttive.</b> |
|--|---|

**Il dodici dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Broccia Sandro</b>        | <b>Presente</b> |
| <b>Orrù Luca</b>             | <b>Assente</b>  |
| <b>Ariu Federico</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>Cau Donato</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>Scanu Maria Cristiana</b> | <b>Presente</b> |

**Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.**

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

Richiamati i contratti d'appalto rep. n. 44/88 del 15.07.88, rep. n. 72/89 del 30/10/89, rep. n. 73/89 del 30/10/89, rep. n. 63/92 del 27/11/92, con i quali sono stati affidati alla ditta C.E.C.I. srl l'esecuzione dei lavori del 1°-2°-3°-4° lotto del Centro Polifunzionale.

Considerato che la ditta CE.CI. srl è stata successivamente dichiarata fallita con sentenza n. 9/14.03.96 dal Tribunale di Oristano.

Visto l'atto di citazione notificato il 21.06.2003, con il quale il Comune è stato citato a comparire davanti al Tribunale di Oristano all'udienza del giorno 30.10.2003 nella causa proposta dal fallimento C.E.C.I. - Costruzioni Edili Industriali s.r.l., in persona del curatore rag. Cristina Pinna.

Visti gli stati finali dei lavori ed i certificati di collaudo, firmati con riserva dal curatore fallimentare.

Vista la deliberazione della G.C. n. 33 del 24.07.97, che ha formalizzato il rigetto delle riserve dell'impresa.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 21 del 27.01.03 ed i relativi allegati, con la quale sono state respinte le riserve del curatore fallimentare.

Vista la deliberazione della G.C. n. 130 del 12.08.2003, con cui si è stabilito quanto segue:

- 1) di resistere in giudizio nella causa promossa dal fallimento C.E.C.I. Costruzioni Edili Industriali srl davanti il Tribunale di Oristano;
- 2) di affidare all'avv. Costantino Murgia la difesa ed il patrocinio del Comune, nominandolo legale di fiducia, con ampia facoltà di eccepire e dedurre;
- 3) di autorizzare l'avv. Costantino Murgia a: chiamare terzi in causa e/o proporre domande riconvenzionali per ottenere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dal Comune in conseguenza della condotta inadempiente della C.E.C.I. srl, nonché a richiedere il pagamento e/o la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute dalla medesima Società, in persona del curatore fallimentare.

Vista la nota dell'avv. Murgia pervenuta il 27.11.2013, prot. 14995, con cui è stato trasmesso il dispositivo della sentenza n. 506 del 10.11.2012, con cui il Tribunale di Oristano ha rigettato il ricorso del fallimento CE.CI. srl, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali determinate in euro 18.040,98.

Considerato che l'avvocato del fallimento CE.CI. srl ha comunicato, con nota pervenuta il 27.09.2013, prot. 10064, la disponibilità a rinunciare all'appello della sentenza, a condizione che sia corrisposta al fallimento la somma pari alle detrazioni illegittime applicate dal Comune, calcolate in euro 40.806,25, con compensazione delle spese processuali.

Considerato che non vi sono le condizioni per accettare la proposta di transazione, in quanto le richieste del Comune sono state riconosciute legittime, in conformità alla perizia del C.T.U. del Tribunale e la sentenza di primo grado è risultata ampiamente favorevole al Comune.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente o diminuzione di entrata.

Unanime

### **DELIBERA**

Di non accettare la proposta di transazione stragiudiziale della causa proposta dal fallimento C.E.C.I. - Costruzioni Edili Industriali srl davanti al Tribunale di Oristano.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.